



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE  
Ufficio per gli Affari della Polizia Amministrativa e Sociale

557/B. 21881-10100.A(2)

Roma, 10 gennaio 2003

OGGETTO: F.I.D.C. – Sezione Comunale di Fondi (LT), con sede in viale della Libertà n. 22.  
Licenza di porto di fucile per uso di caccia. – Quesiti.

ALLA QUESTURA DI

LATINA


Con la lettera che si unisce in copia, la Sezione in oggetto ha formulato alcuni quesiti in ordine ai versamenti delle tasse sulle concessioni governative e regionali per il rilascio e per il rinnovo della licenza di porto di fucile per uso di caccia.

Al riguardo, si prega codesta Questura di voler fornire al Presidente della citata Sezione i seguenti chiarimenti che, per semplificazione, vengono schematicamente rappresentati.

Quesito a)

L'art. 2 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, concernente la "Disciplina delle tasse sulle concessioni governative", stabilisce che *la tassa di rinnovo va corrisposta allorquando gli atti, venuti a scadenza, vengono di nuovi posti in essere.*

Pertanto, all'atto del rinnovo della licenza di porto di fucile uso caccia, l'interessato dovrà effettuare i versamenti delle tasse di cc. gg. previsti all'art. 5 della tariffa delle tasse sulle cc. gg. di cui al D.M. 28.12.1995.





# Ministero dell'Interno

## Quesito b)

Nel citato D.M.28.12.1995, è stabilito che *Le tasse annuali devono essere pagate, salvo diversa disposizione della tariffa, entro il 31 gennaio di ciascuno degli anni solari successivi a quello di emanazione o di compimento dell'atto.* Con riferimento alla licenza in argomento, al punto 1 delle note all'art. 5 dello stesso D.M., si deroga a tale disposizione, stabilendo che *la tassa deve essere pagata, per ciascun anno successivo a quello di emanazione, prima dell'uso dell'arma e non è dovuta per gli anni nei quali non se ne fa uso.*

Può ritenersi, pertanto che, nel corso del periodo di validità della licenza (6 anni dalla data del rilascio) le tasse di cc.gg. abbiano validità di 365 giorni dalla data del versamento, ma sempre in relazione alla scadenza della validità del titolo (con ciò potendosi verificare che non siano ancora trascorsi 365 giorni tra la data dell'ultimo versamento e quella relativa al versamento che deve essere effettuato all'atto del rinnovo sessennale del titolo).

## Quesito c)

Si ribadisce quanto rappresentato ai precedenti punti a) e b).

## Quesito d)

Ai sensi del già citato art. 2 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, *La tassa di rilascio è dovuta in occasione dell'emanazione dell'atto e va corrisposta non oltre la consegna di esso all'interessato.*

## Quesiti e) ed f)

Si ribadisce quanto rappresentato ai precedenti punti.

Con riferimento ai quesiti di cui ai punti g) e h), relativi alle annotazioni sul tesserino venatorio, si rappresenta che gli stessi non rivestono elementi di competenza di questo Ufficio. Si consiglia, pertanto, di rivolgere analoghe richieste ai competenti Uffici Regionali.



# Ministero dell'Interno

Si rappresenta, infine, che le sopraindicate considerazioni possono ritenersi applicabili anche con riferimento ai versamenti delle tasse di concessioni regionali, ferme restando le disposizioni di cui all'art. 23 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e fatte salve diverse disposizioni impartite dalle singole norme regionali in materia.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO  
PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE

(Cazzella)

/gp

F.i.D. C.

Sezione Comunale di Fondi (LT)  
Viale della Libertà, nr. 22  
04022 Fondi (LT)



Nr. 19 / 1023

Al Preg.mo  
Onorevole Giuseppe PISANU  
C/o MINISTERO DEGLI INTERNI  
00195 R O M A

OGGETTO: Quesiti.

Preg.mo Onorevole,

come ogni anno all'inizio del rinnovo annuale e/o sessennale della licenza di porto di armi per uso caccia, sorgono problematiche di varia natura che non trovano uniformità nelle prassi amministrative adottate dalle varie istituzioni. Pertanto, la scrivente Sezione Comunale e, per essa, il Presidente, con la presente missiva porta a conoscenza della S.V. Ill.ma, alcune problematiche concernenti l'interpretazione e l'applicazione delle norme disciplinanti la protezione della Fauna selvatica meoterma e per il prelievo venatorio, nonché sulla validità dei documenti attinenti al pagamento dei relativi oneri Statali, Fiscali e Regionali.

1. Rinnovazione della licenza di porto di armi, sua durata, sua composizione.

1.1 Legislazione

Legge 11.02.1992, nr. 157

a. Art. 12.

L'attività venatoria si svolge per una concessione che lo Stato rilascia ai cittadini che la richiedano e che posseggono i requisiti previsti dalla presente legge.

La licenza di porto di fucile per uso di caccia ha validità su tutto il territorio nazionale e consente l'esercizio venatorio nel rispetto delle norme di cui alla citata legge e dalle norme emanate dalle regioni.

b. Art. 22.

La licenza di porto di fucile per uso di caccia è rilasciata in conformità alle leggi di Pubblica Sicurezza. Omissis ...La licenza di porto di fucile



per uso di caccia ha la durata di sei anni e può essere rinnovata su domanda del titolare corredata di un certificato medico di idoneità di data non anteriore a tre mesi dalla domanda.

c. Art. 23.

Le Regioni, per conseguire i mezzi finanziari necessari per realizzare i fini previsti dalla Legge 157/92 e dalle leggi regionali in materia, sono autorizzate ad istituire una Tassa di concessione Regionale, ai sensi della Legge nr. 70/281 per il rilascio dell'abilitazione all'esercizio venatorio di cui all'art. 22.

La tassa di cui al comma 1 è soggetta al rinnovo annuale. Omissis. La tassa di rinnovo non è dovuta qualora non si eserciti la caccia durante l'anno.

D.P.R. 26.10.1972 NR. 641 e successive modificazioni.

Art. 1.

I provvedimenti amministrativi e gli altri atti elencati nell'annessa tariffa sono soggetti alle tasse sulle concessioni governative nella misura e nei modi indicati nella tariffa stessa.

Art. 2.

La tassa di rilascio è dovuta in occasione dell'emanazione dell'atto e va corrisposta non oltre la consegna di esso all'interessato.

La tassa di rinnovo va corrisposta allorquando gli atti, venuti a scadenza, vengono di nuovo posti in essere.

Nei casi espressamente indicati nella tariffa, gli atti la cui validità superi l'anno sono soggetti ad una tassa annuale da corrispondersi nel termine stabilito dalla tariffa stessa, per ogni anno successivo a quello nel quale l'atto è stato emesso.

Art. 26.

Omissis. La licenza di porto di fucile anche per uso caccia: rilascio o rinnovo... è personale ed è rilasciata in conformità delle leggi di Pubblica Sicurezza. Essa ha la durata di sei anni. La tassa annuale non è dovuta qualora non si usufruisca della licenza durante l'anno.

Titolo II - Pubblica Sicurezza - tariffa allegata al D.P.R. nr. 641/72 - art. 5. - 1. Licenza di porto di fucile anche per



uso di caccia (L. 11 febbraio 1992, nr. 157, art. 22): **tassa di rilascio**, di rinnovo e annuale. Note: 1. Le licenze sono valide sei anni. Agli effetti delle tasse annuali si intende per anno il periodo di dodici mesi decorrente dalla data corrispondente a quella di emanazione della licenza; la tassa deve essere pagata per ciascun anno successivo a quello di emanazione, prima dell'uso dell'arma e non è dovuta per gli anni nei quali non se ne fa uso.

1.1. E' noto che per disposizione di legge la rinnovazione sessennale della licenza di porto di armi per uso di caccia è soggetta alla presentazione oltre che della domanda al Questore, anche della seguente documentazione:

- . nr. 2 fotografie, di cui una autenticata;
- . ricevute di versamento delle tasse Statali e Regionali;
- . ricevuta di versamento del nuovo libretto;
- . certificato medico di idoneità rilasciato da un Ufficiale Sanitario o da un Medico Militare, con rilascio in data non anteriore a tre mesi dalla domanda.

La licenza di cui trattasi ha la durata di anni sei. Essa consta:

- a. di un libretto personale con fotografia, dati somatici, ecc.,
- b. di un foglio bollato, in cui sono indicate le caratteristiche dell'arma, sotto il profilo del numero dei colpi;
- c. di due documenti (ricevute di versamento) riguardanti il pagamento degli oneri fiscali, Statali e Regionali.

Per la prima concessione o per la rinnovazione decorso i sei anni, i documenti di cui ai precedenti punti a. e b., hanno durata di anni sei dalla data del rilascio, indicata su questi dalla Questura concedente; e per quanto riguarda la durata del versamento delle tasse governative per la prima concessione, questo è valido 365 giorni non dalla data di versamento postale, ma a partire dalla data del rilascio del documento da parte della Questura. Anche per il terzo documento, riferentisi al versamento della Tassa di CC.GG., la sua validità inizia a decorrere dalla data del rilascio della licenza. Per quanto concerne il versamento della tassa Regionale, questi è dubbio da quando decorre la validità, perché esso viene effettuato al momento del rilascio del certificato di abilitazione all'esercizio venatorio.

Per i quattro anni successivi, il pagamento delle tasse, se effettuato, rinnova la licenza per 365 giorni dalla data del pagamento della tassa.



L'interessato può anche non pagare le tasse, a condizione che non usi la licenza. Se la usa egli deve però essere coperto fiscalmente, nel senso che al momento del controllo il versamento, a mezzo delle ricevute, delle due tasse (Statale e Regionale) deve apparire essere stato effettuato entro i 365 giorni precedenti.

Al sesto anno il pagamento delle tasse non è più valido 365 giorni dalla data del versamento in c/c Postale, bensì fino alla scadenza della licenza.

Ricapitolando, la licenza è composta da quattro elementi, e cioè:

- . libretto personale, valido anni sei;
- . foglietto bollato, valido anni sei;
- . ricevuta di versamento tasse Statali, valido 365 giorni (per il primo anno dalla data del rilascio della licenza, per i quattro anni successivi dalla data del versamento, mentre per il sesto anno è valido soltanto fino alla data di scadenza della licenza);
- . ricevuta di versamento tasse Regionali, valido 365 giorni dalla data del versamento stesso, ma sempre valido, al sesto anno, soltanto fino alla data di scadenza della licenza, anche se effettuato quando è già iniziato il sesto anno di questa.

## 2. Altre problematiche sulla licenza di porto d'armi.

Secondo alcuni, i versamenti delle tasse dovrebbero avvenire il giorno successivo alla scadenza annuale della licenza, e se effettuati successivamente, la loro efficacia si fermerebbe alla successiva scadenza annuale della licenza. Non sarebbe regolare neppure un versamento anticipato delle tasse, rispetto alla scadenza annuale della licenza, perché l'efficacia di questo ~~di~~ arresterebbe proprio alla scadenza annuale.

Dissentiamo da tale assunto e, secondo l'interpretazione della norma che disciplina tale materia, si annovera la seguente:

- a. la legge non parla di scadenza annuale, ma soltanto di scadenza sessennale. Il rinnovo annuale è solo subordinato al pagamento delle relative tasse;
- b. la legge sulle CC.GG. D.P.R. 26.10.1972, nr. 641 dispone, tra l'altro, (art. 5, punto 1., Titolo II - Pubblica Sicurezza - dell'allegata tariffa) che la tassa annuale non è dovuta qualora non si intenda usufruire della licenza durante l'anno; l'art. 23 della legge nr. 157/92 recita altrettanto.



- c. l'art. 2 del citato D.P.R. nr. 641/72, prevede che per gli atti la cui validità superi l'anno (e la licenza di porto di armi per uso caccia ha la durata di anni sei), essi sono soggetti ad una tassa annuale da corrispondersi nel termine stabilito dalla tariffa. Quest'ultima, per quanto concerne le licenze di porto d'armi per uso caccia non indica alcun termine. Per cui, il pagamento delle tasse annuali si può fare effettuare solo quando si intende usare dell'atto, ed ha validità 365 giorni dalla data del versamento (salvo per l'ultimo anno),
- d. il pagamento delle tasse annuali in anticipo rispetto alla presunta scadenza annuale della licenza (che a nostro avviso non esiste) andrà a danno del titolare, che per l'anno successivo perderà qualche giorno, ma non può arrestarsi alla data di scadenza annuale presunta, avendo validità 365 giorni nulla dicendo in contrario la legge.
- e. nessun Giudice potrà mai condannare di fronte ad una ipotesi di libretto valido, foglietto bollato valido, ricevute delle tasse portanti la data dei versamenti effettuati entro i 365 giorni dall'accertamento. Quale l'infrazione? Quale il reato?

Si ritiene, infine, di aver interpretato nel modo giusto le citate norme sostenendo quanto sopra detto, essere le ricevute di versamento di ambedue le tasse (Statale e Regionale) valide 365 giorni dalla loro data (timbro c/c postale) salvo per il primo anno (limitatamente a quella di tassa Statale, che ha validità dalla data del rilascio della licenza) e per l'ultimo anno (per ambedue le ricevute, di tassa Statale e di tassa Regionale), che scadono ineluttabilmente quando scade la licenza.

### 3. QUESITI

- a. Versamento anticipato delle tasse Statati e Regionali rispetto alla scadenza sessennale della licenza, tenuto conto che per l'esercizio venatorio precedente non ha effettuato i versamenti in quanto non praticata l'attività di caccia. Es. :
  - inizio esercizio venatorio 15 settembre 2002;
  - versamenti effettuati 14 settembre 2002;
  - scadenza sessennale 20.12.2002.
  - Alla data della scadenza sessennale (20.12.2002), l'interessato per tale rinnovo deve effettuare nuovi versamenti delle tasse di cui trattasi?





b. Versamento anticipato delle tasse Statali e Regionali rispetto alla data di rilascio della licenza, tenuto conto che per l'esercizio venatorio precedente (2001) l'interessato non ha effettuato i relativi versamenti per non aver praticato l'attività di caccia. Es.:

- inizio esercizio venatorio 15 settembre 2002;
- versamenti effettuati 14 settembre 2002;
- data rilascio della licenza 20.12.2000.

In questo caso l'interessato alla data del 20.12.2002 per continuare l'attività venatoria dal 21.12.2002, deve effettuare nuovi versamenti? oppure i versamenti effettuati il 14.9.2002 scadono il 14.9.2003? assumono la validità di 365 giorni?

c. Versamento anticipato delle tasse Statali e Regionali rispetto alla data di scadenza sessennale. Es.:

- inizio esercizio venatorio 15 settembre 2002;
- versamenti effettuati 14 settembre 2002;
- data scadenza sessennale 20.12.2002.

In questo caso l'interessato alla data del 20.12.2002 deve effettuare nuovi versamenti alla scadenza sessennale? oppure gli stessi versamenti datati 14.09.2002 sono validi per tale rinnovo? Caso positivo assumono la validità di 365 giorni dalla data del rilascio della nuova licenza? Oh dalla data (14.09.2002) del versamento in c/c postale?

d. Versamento delle tasse (Statale e Regionale) in data posteriore rispetto a quella di rilascio della licenza per uso caccia. Es.:

- . data rilascio licenza: 20.06.2000;
- . data versamenti delle citate tasse 12.09.2002.

In questo caso, nell'effettuare il rinnovo annuale dei versamenti, questi scadono il 12.09.2003, oppure alla data del rilascio della licenza (20.06.2003)?

e. Qual è l'unità di tempo che consente di effettuare in via anticipata i versamenti delle tasse Statali e Regionali, rispetto alla data di scadenza sessennale della licenza per uso caccia? Considerato che nell'esercizio precedente non ha effettuato i versamenti? Es.:

- . scadenza sessennale 20.12.2002;
- . scadenza sessennale 20.11.2002;
- . scadenza sessennale 20.10.2002;
- . scadenza sessennale 20.09.2002.

- f. Qual è l'unità di tempo che consente di effettuare in via anticipata i versamenti delle tasse Statali e Regionali, rispetto alla data di inizio dell'esercizio venatorio, tenuto conto che per l'esercizio precedente l'interessato non ha effettuato i citati versamenti per non aver praticato l'attività di caccia? Es.:
- . ultimi versamenti effettuati in data 15.10.2000, con validità 15.10.2001;
  - . per l'esercizio venatorio 2001/2002 non ha effettuato i versamenti;
  - . data 15 settembre 2002, inizio esercizio venatorio 2002/2003.
- g. Cosa si intende per inizio di giornata attività di caccia o meglio qual'è l'ora o il momento che il cacciatore deve annotare sul tesserino venatorio regionale l'inizio della giornata di caccia?: es.
- . prima di uscire dalla propria abitazione portando nella macchina il fucile per uso caccia?
  - . sul posto di caccia in appena a prelevato l'arma dall'autovettura ed ha tolto la custodia ?
- h. Se l'interessato esce di casa con il fucile per uso caccia e recandosi sul posto di caccia decide, per qualsiasi motivo e senza aver tirato fuori il fucile dalla custodia, di ritornare a casa. In questo caso deve effettuare l'annotazione sul tesserino venatorio?.
4. Alla luce di quanto sopra illustrato, si prega la S.V. Ill.ma di voler promuovere una gradita e dettagliata risposta anche con riferimenti legislativi, al fine di tutelare maggiormente gli interessi sia delle Istituzioni preposte alla vigilanza, sia i cittadini cacciatori che pagano le dovute tasse per esercitare l'attività venatoria, nonché tutte le Associazioni, ivi compresa la scrivente.

 IL PRESIDENTE  
*Alfredo Catena*